



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dr. Luca Benedetto Baroni

Prot. 0801142201618

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi;
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato l'attuale stato di criticità meteo-ambientale legato alle recenti piogge ed esondazioni e tenuto conto di quanto previsto dall'art.7 del Regolamento CE 178/2002

DISPONE

Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (mitili) provenienti dall'area marina demaniale denominata RICA 2 al cui interno afferiscono le seguenti imprese:

- **Acquadimare Ss., codice aziendale 014RN782,**
- **IMarr Soc. Coop.Agr. ,codice aziendale 013RN053,**
- **Sviluppo Marittimo Società Cooperativa, codice aziendale 013RN058.**

In deroga al suddetto divieto è consentita la movimentazione, in vincolo sanitario, del novellame di mitili, da destinare alla re-immersione.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE